



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1060 DEL 26.04.2023

Corte Sportiva di Appello n. 25

Seduta del 26.04.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Paolo Calcagni

- visto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Quagliarella Avellino Boars avverso il provvedimento di cui al C.U. n°989 del 19/04/2023 del Giudice sportivo n. 590, relativo alla gara 5044 del campionato I Divisione maschile, che ha disposto squalifica campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG] 5044; ammenda di Euro 150.00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone come commutazione della squalifica del campo di gioco [art. 29,3B RG]; ammenda di Euro 25.00 per parziale assolvimento ai prescritti compiti dell'allenatore che in questo caso è responsabile degli avvenimenti che avvengono sul campo [art. 38,1f RG]; MARTINO CANONICO squalifica tesserato per 3 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita [art. 33,3/2b RG,art. 21,5a RG]; LUCA IANNACCONE squalifica tesserato per 5 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso nei confronti degli arbitri e per non aver perso il contatto visivo con il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 33,1/1b RG,art. 33,1/1c RG,art. 36 RG,art. 35,1c RG]; ANDREA DEL REGNO squalifica tesserato per 7 gare per comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente , posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 33,1/1d RG,art. 33,1/1c RG,art. 36 RG,art. 35,1c RG] 5044 GIOVANNI DEL REGNO (QUAGLIARELLA Avellino Boars) inibizione determinata dal 19/04/2023 al 19/08/2023 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/2a RG, art. 36 RG,art. 33,1/1c RG]; ANTONIO ALBOREA squalifica tesserato per 6 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG,art. 35,1c RG,art. 33,1/1d RG]; LUCA IMPARATO squalifica tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG];

ammenda di Euro 50.00 per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da individuo isolato, fuori del campo di gioco [art. 29,5A RG];

ammenda di Euro 100.00 gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG];

- letto il reclamo;

- sentito il legale della reclamante, p. avv. Luca Amodio, il quale si riporta al reclamo e ne illustra i motivi a suo fondamento. Insiste affinché vengano utilizzate, ai fini della decisione, le immagini fornite in allegato al reclamo, perché provenienti da impianto di vigilanza;

- sentito il tesserato Canonico Martino il quale ribadisce quanto scritto nel reclamo, ovvero di aver subito nel corso della gara una gomitata dal giocatore con il quale si è poi spintonato;

- sentito il tesserato Del Regno Giovanni il quale pure si riporta al reclamo. Dichiaro, nello scusarsi per l'accaduto, di aver applaudito in modo ironico uno degli arbitri e di aver spinto, in maniera leggera, il predetto, e di essersi allontanato immediatamente dal campo. Dichiaro di non aver proferito le parole minacciose e offensive che gli vengono attribuite;

- sentito il tesserato Del Regno Andrea il quale pure si riporta al reclamo. Dichiaro di non aver avuto alcuna intenzione di aggredire l'arbitro e che il suo compagno di squadra lo ha trattenuto solo perché doveva continuare a giocare la gara con concentrazione. Dichiaro altresì di non aver proferito le parole minacciose e offensive che gli vengono attribuite;

- sentito il tesserato Alborea Antonio, il quale pure si riporta al reclamo, dichiara di aver protestato nei confronti degli arbitri, ma di non avere avuto i comportamenti che gli vengono contestati;

- sentito il secondo arbitro sig. Antonio Della Sala il quale conferma, con precisione e dovizia di particolari, tutto quanto scritto nell'allegato al referto arbitrale;

- irraggiungibili alle utenze telefoniche il primo arbitro, sig. Gabriele Daniele e l'ufficiale di campo, sig.ra Rita Adiglietti, sebbene ripetutamente contattati alle utenze telefoniche;

- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria hanno trovato conferma tutti i comportamenti tenuti dai tesserati sanzionati, così come descritti dagli arbitri nell'allegato al referto, e che le allegazioni difensive non apportano elementi di prova in senso contrario;

- rilevato che ai sensi dell'art. 83 r.g. sono inutilizzabili le immagini video fornite, anche se provenienti dall'impianto di vigilanza del palazzetto;

- rilevato altresì, quanto al tesserato Canonico Martino, che possono essere applicate, in assenza di precedenti, le attenuanti di cui all'art. 21,4a r.g., da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 21,5 r.g.;

- quanto al tesserato Iannaccone Luca, che la sanzione di cui all'art. 35,1c r.g. può ritenersi assorbita nella sanzione di cui all'art. 36 r.g.;

- quanto al tesserato Del Regno Andrea, che la sanzione di cui all'art. 35,1c r.g. può ritenersi assorbita nella sanzione di cui all'art. 36 r.g.;

- rilevato, quanto alla sanzione pecuniaria, che può ritenersi applicabile il solo disposto dell'art. 29,5b r.g., risultando in essa assorbito quello di cui all'art. 29,5a r.g.;

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, commina: al tesserato Canonico Martino la sanzione della squalifica per due (2) gare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33,3/2b, nonché 21,4a e 21,5a r.g.; al tesserato Iannaccone Luca, la sanzione della squalifica per quattro (4) gare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33,1/1b, 33,1/1c e art. 36 r.g.; al tesserato

Del Regno Andrea, la sanzione della squalifica per sei (6) gare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33,1/1d, 33,1/1c e 36 r.g.; commina alla A.S.D. Quagliarella Avellino Boars l'ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art. 29,5b r.g., in essa assorbita la sanzione di cui all'art. 29,5a r.g.. Dispone incamerarsi il 90% della tassa reclamo.

Napoli, 26 aprile 2023

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati